

## Un colosso come l'India ha proibito le importazioni di qualsiasi prodotto "made in China" temendo l'esplosione di una pandemia

# Il morbo e l'effetto domino sui contratti tra imprese

**L'ANALISI****ALESSANDRO DE NICOLA**

**S**ulle conseguenze sanitarie ed economiche del coronavirus è stato già scritto molto. Il Fondo Monetario Internazionale è prudente e prevede una minor crescita dell'economia mondiale nell'ordine dello 0,1-0,2%.

Tuttavia ci sono altre sfaccettature, sia politiche sia legali, che rischiano di avere effetti non meno dannosi.

Prendiamo i trattati commerciali di libero scambio. Questi accordi prevedono delle clausole di salvaguardia di blocco delle importazioni se esse mettono a rischio la salute o la sicurezza. Orbene, alcune merci potrebbero essere prese di mira dal blocco a prescindere dalla loro pericolosità. È difficile che un cellulare sia portatore di agenti patogeni, eppure un colosso come l'India ha proibito le importazioni di qual-

siasi prodotto dalla Cina a causa dell'esplosione della pandemia. Inoltre, anche se le merci non sono bandite, gli equipaggi delle navi (il trasporto marittimo è di gran lunga il più importante nel commercio internazionale), possono essere messi in quarantena insieme ai container della stiva. A prescindere dalla legalità di tali provvedimenti, è indubbio che in un periodo nel quale la globalizzazione è sottoposta a minacce continue, la tentazione per politici protezionisti di brandire l'arma del morbo per alzare barriere è destinata ad aumentare.

La situazione, peraltro, rischia di comportare notevoli tensioni anche tra imprese e non solo per l'import-export. Nei contratti internazionali sono presenti le cosiddette clausole di forza maggiore, che scusano la parte inadempiente quando non ha potuto onorare i suoi impegni per cause imprevedibili e inevitabili, una guerra, un terremoto o -appunto- un'epidemia. Vis vi cui resisti non potest,

una forza cui non ci si può opporre con la forza, dicevano i Romani. Act of God, un atto divino, più sinteticamente gli inglesi. Il mancato adempimento può consistere non solo nella mancata consegna, ma pure in un ritardo quando il termine di recapito è essenziale (la torta nuziale serve alla data del matrimonio: il giorno dopo, anche se il dolce è buonissimo, non serve). Ebbene, nella complessità degli scambi internazionali, basta che si verifichi un Act of God, ad esempio la chiusura di una fabbrica di un componente per due settimane in un'area a rischio, per creare inadempimenti per tutta la catena di rifornimento: niente macchinario finale, niente pagamento dell'acquirente, che a sua volta non rispetta l'impegno di distribuire i macchinari ai suoi clienti i quali non possono fabbricare i loro prodotti e quindi pagare le banche che chiudono i rubinetti e così via. Il tema dei finanziamenti è particolarmente importante: molti contratti pre-

vedono che un qualsiasi cambiamento "avverso" di una certa importanza (ad esempio la sospensione di un progetto immobiliare in una zona affetta) porti ad una risoluzione del contratto e alla restituzione delle erogazioni. Non è difficile immaginare quanto contenzioso sorgerà per determinare cos'è un inadempimento scusabile per forza maggiore e cosa invece una violazione del contratto, con la conseguenza di aumentare l'incertezza tra gli operatori economici.

Serve insomma sangue freddo, soprattutto da parte di governi, banche e istituzioni internazionali, per evitare reazioni avventate e mantenere una certa tolleranza prima di interrompere gli accordi. La processione organizzata a Milano durante la peste del XVII secolo, ritenuta necessaria per sollevare l'umore della popolazione, non fece altro che diffondere la malattia. Meglio sarebbe stato tener i nervi saldi e pregare San Carlo a casa propria. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Per i protezionisti la tentazione di alzare barriere sfruttando l'emergenza è elevata**



Alcuni clienti tra gli scaffali quasi vuoti di un supermercato

